

Legge regionale 1 ottobre 2014, n. 55

**Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. Adeguamento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.**  
(Bollettino Ufficiale n. 48, parte prima, dell' 08.10.2014)

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finalità dell'intervento

Art. 2 - Individuazione degli incarichi

Art. 3 - Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi

Art. 4 - Dichiarazione della nullità degli incarichi

Art. 5 - Individuazione degli organi sostituiti e sostituti

Art. 6 - Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house

Art. 7 - Norma transitoria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);

Considerato quanto segue:

1. Il d.lgs. 39/2013 sancisce, all'articolo 18, il compito per le regioni di adeguare il proprio ordinamento individuando le procedure interne e gli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari;

2. Il medesimo d.lgs. 39/2013 sancisce, altresì, la nullità degli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione delle sue disposizioni;

3. Risulta conseguentemente necessario individuare le singole fattispecie di nullità, nonché il soggetto competente a dichiararle, sia per la Giunta regionale, sia per il Consiglio regionale, sancendo, altresì, l'interdizione del soggetto che ha adottato l'atto dichiarato nullo;

4. Risulta infine necessario individuare gli organi ed i componenti degli organi da sostituire e gli organi sostituiti nelle ipotesi di conferimenti di incarichi dichiarati nulli e prevedere il termine entro il quale, in sede di prima applicazione della normativa, sono individuati i sostituti dei componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli;

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Finalità dell'intervento*

1. La presente legge detta disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al decreto legislativo 8

---

aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), con particolare riferimento alle procedure interne ed agli organi che, in via sostitutiva, possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.

*Art. 2*

*Individuazione degli incarichi*

1. Costituiscono incarichi soggetti alla presente disciplina quelli individuati dal d.lgs. 39/2013, nonché quelli dei commissari che sostituiscono nelle loro funzioni (1) i soggetti titolari degli incarichi di cui al medesimo d.lgs. 39/2013.

*Art. 3*

*Nullità ed inefficacia degli atti di conferimento degli incarichi (4)*

Abrogato.

*Art. 4*

*Dichiarazione della nullità degli incarichi (2)*

1. Il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello del Consiglio regionale, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità degli incarichi conferiti da parte della Regione.

*Art. 5*

*Individuazione degli organi sostituiti e sostituti*

1. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

- a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;
- b) il Consiglio regionale è sostituito dal suo Presidente;
- c) il Presidente del Consiglio regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano;
- d) l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è sostituito dal Presidente del Consiglio regionale.

2. I componenti degli organi tecnici che hanno conferito incarichi dichiarati nulli e che non possono conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, sono sostituiti secondo le disposizioni della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale).

*Art. 6*

*Sostituzione degli organi degli enti dipendenti e delle società in house (3)*

1. Gli organi degli enti dipendenti e delle società in house che non possono, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire incarichi di loro competenza per tre mesi, sono sostituiti dal Presidente della Giunta regionale.

*Art. 7*

*Norma transitoria*

1. In sede di prima applicazione, i sostituti dei componenti degli organi tecnici di cui all'articolo 5, comma 2, sono individuati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

---

**Note**

1. Parole così sostituite con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 17.
2. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 18.
3. Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 19.
4. Articolo abrogato con l.r. 5 giugno 2017, n. 26, art. 20.